

Al Commissario Straordinario

DECRETO n. 3 del 4.07.2013

OGGETTO: Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della trattativa relativa alla contrattazione decentrata personale delle categorie per gli anni 2012 e 2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento dell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 giugno 2013, n. T00123 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario regionale, Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, nella persona del dott. Carmelo Ursino;

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008, n. 7 e successive modificazioni, recante “*Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari*”;

Dato atto che non è stata conclusa la contrattazione relativa all'anno 2012 e conseguentemente non avviata la trattativa del 2013;

Ritenuto opportuno e doveroso fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, le direttive necessarie ad individuare obiettivi e vincoli delle trattative per gli anni 2012 e 2013, tenuto conto della complessiva situazione economico finanziaria e della capacità di spesa dell'ente;

Visto l'art. 40, comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che così recita: “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7 comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione” ;

Vista la L. 4 marzo 2009, n. 15 ad oggetto “Delega finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazione nonché disposizioni integrative attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti” e il successivo decreto di attuazione, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Il Commissario Straordinario

Visto l'art. 4 del C.C.N.L. del comparto Regioni e autonomie locali del 22 gennaio 2004 nel quale sono stabiliti le materie da regolare, i tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Visto l'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- che ha previsto che il calcolo della riduzione sia effettuato “sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo”.

Tenuto conto, inoltre, che la legge n. 133/08 ha dettato norme più restrittive e rigorose in materia di contrattazione integrativa, disponendo altresì con l'art. 67 un'intensificazione dei controlli sui contratti decentrati da parte della Corte dei Conti, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, per verificare in particolare, oltre al rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione e applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa;

Viste le determinazioni direttoriali n. 866 del 10 luglio 2012 e n. 1653 del 28 dicembre 2012 di costituzione del fondo ed integrazione delle risorse decentrate del personale delle categorie per l'anno 2012;

Richiamata la delibera Consiliare n. 4 del 23 luglio 2009 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente;

Atteso che l'organo politico svolge un ruolo di indirizzo alla delegazione trattante che ha come esclusiva finalità quella di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi;

Ritenuto di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, prima di avviare le trattative con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per gli anni 2012 e 2013, i seguenti indirizzi generali cui attenersi nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa 2012 e 2013:

Il Commissario Straordinario

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle categorie, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio così come previsto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per come convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il calcolo della riduzione secondo le modalità previste nella circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e cioè : sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo”;
- conferma dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per la determinazione delle somme e delle condizioni cui associare l'indennità di turno;
- conferma del sistema di valutazione del personale attualmente in uso;
- destinazione, in via residuale, delle risorse del fondo a istituti legati alla produttività, individuale e collettiva, secondo la disciplina prevista dalle vigenti norme di riferimento e dal vigente C.D.I.;
- per l'anno 2012: conferma sia degli importi già erogati del salario di produttività per categoria negli anni 2010 e 2011, sia nelle modalità che nei criteri di erogazione della produttività individuale e collettiva previsti nell'ultimo CDI;
- per l'anno 2013: conferma dell'importo complessivo del salario di produttività per categoria previsto per l'anno 2012, al fine di garantire l'erogazione complessiva delle stesse risorse ai dipendenti. La delegazione trattante è invitata a contrattare le percentuali del salario accessorio finalizzato alla produttività secondo la seguente direttiva: 50% produttività individuale e 50% produttività collettiva oppure, confermate le percentuali del 70% produttività collettiva (collegata alla valutazione dei livelli di efficienza/efficacia interna di cui al CDI dell'8 marzo 2007), e del 30% produttività individuale (collegata ai processi di valutazione delle prestazioni e degli obiettivi conseguiti), con una diversa modalità di erogazione, nello specifico:
 - la produttività collettiva sarà così erogata, salvo conguaglio:
 - 50% a luglio 2013 in acconto previa valutazione semestrale secondo il sistema di valutazione in uso nell'ente;
 - 50% a gennaio 2014 previa valutazione semestrale al 31 dicembre 2013/secondo il sistema di valutazione in uso nell'ente;
 - la produttività individuale sarà erogata, salvo conguaglio:



Al Commissario Straordinario

- 50% a luglio 2013 in acconto previa valutazione semestrale secondo il sistema di valutazione in uso nell'ente;
 - 50% a gennaio 2014 previa valutazione semestrale al 31 dicembre 2013 secondo il sistema di valutazione in uso nell'ente;
- L'erogazione della produttività individuale e collettiva su richiesta del dipendente potrà essere erogata in un'unica soluzione o in rate mensili;
- di provvedere, sottoscritta tra le parti l'ipotesi di CDI 2013, al pagamento del salario accessorio (come sopra definito) nelle more dell'approvazione definitiva del contratto decentrato integrativo 2013 a partire dalla mensilità di luglio 2013.

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

DECRETA

- 1) **Di autorizzare** la delegazione trattante di parte pubblica, a concludere i contratti decentrati integrativi per gli anni 2012 e 2013, allo scopo di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, nella considerazione della complessiva situazione economico finanziaria e della capacità di spesa dell'ente:
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle categorie, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio così come previsto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per come convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - il calcolo della riduzione secondo le modalità previste nella circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e cioè : sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo”.
 - conferma dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per la determinazione delle somme e delle condizioni cui associare l'indennità di turno;
 - conferma del sistema di valutazione del personale attualmente in uso;
 - destinazione, in via residuale, delle risorse del fondo a istituti legati alla produttività, individuale e collettiva, secondo la disciplina prevista dalle vigenti norme di riferimento e dal vigente C.D.I;



Il Commissario Straordinario

- per l'anno 2012: conferma sia degli importi del salario di produttività per categoria erogati negli anni 2010 e 2011 sia delle modalità e dei criteri di erogazione della produttività individuale e collettiva previsti nell'ultimo CDI;
- per l'anno 2013: conferma dell'importo complessivo del salario di produttività per categoria previsto per l'anno 2012, al fine di garantire lo stesso livello salariale ai dipendenti stante le numerose norme che hanno inciso sulle loro retribuzioni. La delegazione trattante è invitata a contrattare le percentuali del salario accessorio finalizzato alla produttività secondo la seguente direttiva: 50% produttività individuale e 50% produttività collettiva oppure confermate le percentuali del 70% produttività collettiva (collegata alla valutazione dei livelli di efficienza/efficacia interna di cui al CDI dell'8 marzo 2007), e del 30% produttività individuale (collegata ai processi di valutazione delle prestazioni e degli obiettivi conseguiti) con una diversa modalità di erogazione, nello specifico:
 - la produttività collettiva sarà così erogata, salvo conguaglio:
 - 50% a luglio 2013 in acconto previa valutazione semestrale secondo il sistema di valutazione in uso nell'ente;
 - 50% a gennaio 2014 previa valutazione semestrale al 31 dicembre 2013 secondo il sistema di valutazione in uso nell'ente;
 - la produttività individuale sarà erogata, salvo conguaglio:
 - 50% a luglio 2013 in acconto previa valutazione semestrale secondo il sistema di valutazione in uso nell'ente;
 - 50% a gennaio 2014 previa valutazione semestrale al 31 dicembre 2013 secondo il sistema di valutazione in uso nell'ente;
 - L'erogazione della produttività individuale e collettiva su richiesta del dipendente potrà quindi essere erogata in un'unica soluzione o in rate mensili;
- di provvedere, sottoscritta tra le parti l'ipotesi di CDI 2013, al pagamento del salario accessorio (come sopra definito) nelle more dell'approvazione definitiva del contratto decentrato integrativo 2013 a partire dalla mensilità di luglio 2013.

2) **Di trasmettere** il presente atto al Direttore generale f.f. per i provvedimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario
Prof. Carmelo Ursino